

Proponente: 16.B
Proposta: 2018/56

del 08/02/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 182

del 10/02/2018

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA GALEOTTI N. 20, 2° P., INT. 4 - MODIFICAZIONE DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO, MEDIANTE INCLUSIONE DELL'OSPITE CONVIVENTE - AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnatari_adell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in Via Galeotti n. 20, 2° p., int. 4 - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto – produceva, il 7 gennaio 2014 (prot. 22), istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore dell'ospite (figlio), anch'egli generalizzato nel predetto ALLEGATO A;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata il 17 gennaio seguente, con atto n. 53;
- il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quattro anni:

vista la domanda di autorizzazione alla modifica della composizione del nucleo originario (con diritto all'eventuale subentro nel contratto di locazione) in data 8/2 u.s. (prot. Uff. Casa n. 47), presentata dall'assegnataria a favore dell'ospite in questione;

considerato che l'inclusione del nuovo componente nel nucleo originario non comporta per quest'ultimo la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;

vista la l.r. n. 24/2001 e succ. modific. ed integr. e, in particolare, l'art. 27; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5,

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare la modifica della composizione del nucleo avente diritto all'alloggio di ERP sito a R.E. in Via Galeotti n. 20, 2° p., int. 4, mediante l'inclusione dell'ospite convivente;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ACER per il seguito di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.